

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formative in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR) - doc. rev.2 30-05-2025



Premessa

La presente sintesi non sostituisce il documento ufficiale dell'accordo Stato Regione che può essere scaricato liberamente dal portale www.adempimpresa.it .

Si raccomanda pertanto di leggere e analizzare nel dettaglio sono i documenti ufficiali prima di prendere qualsiasi decisione e di consultare il proprio consulenti esperti o RSPP.

L'Accordo Unico Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una riforma complessiva del sistema di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e aggiornando i precedenti accordi alla luce del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formative in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR) - doc. rev.2 30-05-2025



2. Obiettivi dell'Accordo

- Uniformare e aggiornare i precedenti accordi.
- Stabilire durata, contenuti e modalità dei corsi.
- Introdurre verifiche obbligatorie di apprendimento ed efficacia.
- Rafforzare il controllo sui soggetti formatori.
- Regolamentare l'uso di videoconferenze e piattaforme e-learning.

3. Destinatari della Formazione

L'accordo riguarda lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, coordinatori sicurezza, operatori di attrezzature e lavoratori in ambienti confinati.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formative in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR) - doc. rev.2 30-05-2025



4. Struttura dei Corsi

I corsi prevedono moduli di formazione generale (es. 4 ore per i lavoratori), specifica (variabile in base al rischio), e corsi mirati per preposti, dirigenti e datori di lavoro. Includono anche formazione per l'uso di attrezzature e ambienti confinati.

5. Soggetti Formatori

Sono ammessi enti pubblici, enti accreditati regionali e altri soggetti qualificati come organismi paritetici e fondi. **I datori di lavoro possono organizzare corsi di formazione ex art. 37 comma 2 del Dlgs 81/08** nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti purchè venga rispettato il nuovo accord, in questo caso sono equiparabili al soggetto formatore. **I datori di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto** dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui ex art. 34 del Dlgs 81/08 possono essere docenti per i propri lavoratori, preposti e dirigenti (formazione generale, specifica, preposti e dirigenti). **Adempimpresa non è un soggetto formatore**, tuttavia, previa richiesta scritta e specifico accordo con il datore di lavoro, può mettere a disposizione solo docenti qualificati a favore di soggetti formatori.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formative in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR) - doc. rev.2 30-05-2025



6. Requisiti dei Docenti

I formatori devono rispettare i criteri del D.l. 6 marzo 2013 e successive modifiche, con esperienza pratica triennale per alcuni corsi specifici (Adempimpresa può mettere a disposizione docenti qualificati)

7. Organizzazione dei Corsi

I corsi devono seguire un progetto formativo con massimo 30 partecipanti nella parte teorica e un rapporto 1:6 nella pratica. È richiesto il 90% di frequenza, verbali delle verifiche finali, attestati e archiviazione della documentazione per 10 anni.

8. Metodologie di Erogazione

- Presenza fisica
- Videoconferenza sincrona (solo PC/tablet di proprietà del discendente)
- E-learning (LMS certificato)
- Formazione mista (blended)

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formative in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR) - doc. rev.2 30-05-2025



9. Corsi di Aggiornamento

Devono riflettere l'evoluzione normativa e tecnica e non riproporre contenuti base.

10. Quinquennio Mobile

RSPP, ASPP e Coordinatori devono aggiornarsi entro cinque anni dalla prima abilitazione per mantenere validità formativa.

11. Validità della Formazione

Il credito formativo resta valido anche in assenza di aggiornamento fino a 10 anni, se viene successivamente completato.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formative in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR) - doc. rev.2 30-05-2025

12. Disposizioni Transitorie

È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l'uso dei vecchi accordi. I datori di lavoro devono concludere il nuovo corso entro 24 mesi.

13. Riconoscimento Formazione Pregressa

I corsi già svolti sono riconosciuti se conformi ai nuovi contenuti. Il credito decorre dalla data di attestato.

14. Particolarità

- Deroghe per la Provincia Autonoma di Bolzano.
- I corsi "16 ore MICS" sono riconosciuti.
- È previsto un sistema nazionale di monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formative in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR) - doc. rev.2 30-05-2025

15. Limitazione di responsabilità Adempimpresa – Formazione e aggiornamento

Adempimpresa non riveste il ruolo di soggetto formatore ai sensi della normativa vigente, può mettere a disposizione, solo se richiesto da un soggetto formatore accreditato oppure dal datore di lavoro, nel rispetto dei requisiti dell'accordo, docenti qualificati.

I datori di lavoro sono pertanto tenuti a rivolgersi a soggetti formatori accreditati per l'erogazione dei corsi obbligatori previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Parimenti, nei limiti e secondo i requisiti stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni, il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di soggetto formatore per i propri dipendenti. Adempimpresa, su esplicita richiesta scritta e nell'ambito di specifici accordi formalizzati di volta in volta (pertanto, eventuali incarichi di RSPP esterno non assolvono automaticamente la gestione delle pratiche formative dell'accordo), può mettere a disposizione docenti qualificati per l'erogazione di singole attività formative a costi convenzionati.

Con la presente informativa, il datore di lavoro viene reso edotto dell'importanza e dell'obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento del personale, nonché delle relative sanzioni amministrative e penali previste in caso di inadempimento.

Adempimpresa declina ogni responsabilità per eventuali carenze o omissioni formative, esercitando un ruolo esclusivamente consultivo e di supporto, privo di potere di spesa, finalizzato alla sensibilizzazione dei datori di lavoro aderenti.

La responsabilità finale e non delegabile in merito alla formazione rimane integralmente in capo al datore di lavoro.

Quest'ultimo è pienamente libero di individuare e selezionare sul mercato i percorsi formativi ritenuti idonei, nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto che solo alcuni moduli possono essere erogati in modalità a distanza.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formative in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR) - doc. rev.2 30-05-2025



La presente sintesi non ha alcun valore legale, il datore di lavoro deve leggere e analizzare nel dettaglio l'Accordo Unico Stato Regione 17 Aprile 2025 riportato nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica Italiana (GU Serie Generale 119 del 24-05-2025 – Atti n. 59/CSR) e in particolare l'ALLEGATO A disponibile nel seguente Link.



www.statoregioni.it/media/owuphvgv/p-9-csr-atto-rep-n-59-17apr2025.pdf

Per informazioni, oppure nel caso in cui un datore di lavoro — o altro soggetto formatore — necessiti di docenti qualificati, è possibile inviare una richiesta scritta a

segreteria @ adempimpresa.it

oppure contattare senza impegno

T+39 331 327 0642

Direzione Scientifica portale ADEMPIMPRESA

Leopoldo Comparin